

PROTOCOLLO OPERATIVO TRA LA ASL DI ORISTANO E LA CAPITANERIA DI PORTO DI ORISTANO

L'Azienda socio-sanitaria locale n°5 di Oristano, con sede in via Carducci n° 35 C.F. e Partita IVA 01258180957, nella persona del Commissario Straordinario e Legale rappresentante dott. Federico ARGIOLAS, (in forza della deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 del 27/04/2025), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Capitaneria di porto di Oristano, con sede in piazza delle Capitanerie di porto presso il porto industriale di Santa Giusta (OR), nella persona del Comandante *pro tempore*, Capitano di Fregata (CP) Andrea CHIRIZZI;

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente Protocollo è individuare e definire i criteri di collaborazione tra i due Enti (AC), finalizzati a garantire un'adeguata sinergia tra i controlli, ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze, nel rispetto dell'autonomia e delle attribuzioni di ciascuna delle Parti e delle specifiche competenze ed ambiti di attività, in conformità alle specifiche normative di settore.

Il protocollo si applica ai Controlli Ufficiali eseguiti dal personale dei due Enti nella filiera ittica nel territorio di competenza della ASL di Oristano, sia in quelli programmati congiuntamente che in quelli estemporanei su richiesta.

2. DEFINIZIONI

Sono recepite integralmente le definizioni specifiche riportate nella normativa vigente sia di tipo generale, che specifiche per area di indagine del Protocollo e pertanto a queste si fa riferimento.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riportano i riferimenti normativi generali e specifici relativi al settore di controllo della filiera ittica, a fronte dei quali sono stabiliti i requisiti oggetto di controllo e le modalità per le verifiche ispettive.

DOCUMENTO/NORMA	OGGETTO
NORMATIVA IGIENICO SANITARIA	
1. REGOLAMENTO 852/2004 del 29 aprile 2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
2. REGOLAMENTO 853/2004 del 29 aprile 2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI IGIENE PER GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

3. REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017	CONTROLLI UFFICIALI E ALLE ALTRE ATTIVITA' UFFICIALI EFFETTUATI PER GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE SUGLI ALIMENTI
4. DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021 N. 27	Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625
5. REGOLAMENTO 178/2002 del 28 gennaio 2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	FISSA PRINCIPI E REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
6. DETERMINAZIONE N. 1564 DEL 29/12/2015 DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	RECEPIMENTO LINEE GUIDA DELLA CONFERENZA STATO REGIONI IN MATERIA DI IGIENE SUI PRODOTTI DELLA PESCA
7. DECRETO LEGISLATIVO DEL 6 NOVEMBRE 2007 N. 193	RELATIVO AI CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI NEL MEDESIMO SETTORE
8. DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 190	DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) n. 178/2002
9. LEGGE 24 novembre 1981, n. 689	MODIFICHE AL SISTEMA PENALE
NORMATIVA TRACCIABILITA' (Autorità Competente Capo del Compartimento ai sensi dell'art. 13 co. 2 del D. Lgs. 9 gennaio 2012 n. 4)	
1. REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2009	che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
2. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 404/2011 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 2011	recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
3. REGOLAMENTO (UE) N. 1379/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, dell'11 dicembre 2013	relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.

4. DECRETO LEGISLATIVO

9 gennaio 2012 n. 4 e SS. MM. e II.

Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

4. CONTESTO E DATI DI ATTIVITA'

Nel territorio della ASL di Oristano sono attualmente presenti:

- 260 imbarcazioni registrate per la pesca professionale;
- 15 punti di sbarco;
- 105 esercizi registrati per la vendita al dettaglio (pescherie, autonegozi, banchi vendita);
- 14 impianti di lavorazione (FFPP);
- 11 impianti di trasformazione (PP);
- 3 Centri di Depurazione Molluschi (PC);
- 7 Centri di Spedizione Molluschi (DC).

5. MODALITA' OPERATIVE

La normativa europea e nazionale stabilisce che i controlli ufficiali in materia igienico – sanitaria vengono effettuati affinché sia garantito un elevato livello di protezione della salute umana e animale nonché dell'ambiente.

I controlli sulla filiera della pesca in materia di tracciabilità vengono eseguiti nel rispetto dei piani operativi annuali adottati dalle Capitanerie di porto, nonché su specifici atti dispositivi emanati dagli organi sovraordinati a livello regionale e nazionale.

In qualità di organi accertatori, entrambe le autorità procedono autonomamente all'adozione delle azioni esecutive di accertamento e contestazione di eventuali illeciti amministrativi, nell'ambito delle rispettive competenze e specifiche attribuzioni.

Programmazione di controlli congiunti

Nell'ambito delle rispettive attività, anche al fine di evitare incoerenze e duplicazioni, si conviene di programmare dei controlli congiunti sia nella fase della produzione primaria che nelle fasi di lavorazione, trasporto e commercializzazione, come al successivo punto B).

Sarà cura di tutti gli operatori dotarsi di idoneo abbigliamento e DPI, adeguato alla fase di attività controllata, in particolare nelle fasi di lavorazione e commercializzazione, come da normativa igienico-sanitaria relativa alla produzione di alimenti. Si dà atto che, trattandosi di attività istituzionali di controllo e vigilanza valutate e descritte nel Documento di Valutazione dei Rischi, non ci sono rischi interferenziali per gli operatori.

A) I controlli congiunti, possibili in tutte le fasi della filiera, riguarderanno in particolare:

- Anagrafica degli operatori in produzione primaria e registrazione delle imbarcazioni con aggiornamento condiviso degli elenchi con cadenza annuale;
- Individuazione dei punti di sbarco e verifica delle condizioni strutturali con cadenza annuale;
- Controllo regolare delle condizioni dello sbarco e della prima vendita;
- Controllo regolare sulla tracciabilità / rintracciabilità / etichettatura (Reg. 1224/2009, D. Lgs. 4/2012, Reg. 178/2002, Reg. 1379/2013, Reg. 1169/2011);

– Controllo regolare su trasporto, commercializzazione e vendita al dettaglio;

Le attività comuni dovranno, comunque, essere programmate con un anticipo settimanale rispetto alla data decisa per il controllo da effettuare congiuntamente.

- B) Si concorda che entro il mese di gennaio di ogni anno si programmerà una riunione di coordinamento con scambio di informazioni a carattere operativo e amministrativi, utili alla programmazione che dovrà prevedere almeno (*target* minimo):
- a) 2 (due) ATTIVITA' CONGIUNTE NEL MESE DI DICEMBRE;
 - b) 1 (una) ATTIVITA' NEL PERIODO AUTUNNALE
 - c) 1 (una) ATTIVITA' NEL PERIODO PRIMAVERILE DI OGNI ANNO.

Nello specifico si conviene di indirizzare le attività sui seguenti target:

- a) Controlli/ispezioni su verifica imbarcazioni,
- b) Controlli/ispezioni su punti di sbarco,
- c) Controlli/ispezioni su prima vendita,
- d) Controlli/ispezioni su trasporto,
- e) Controlli/ispezioni su commercializzazione

I controlli congiunti potranno essere effettuati anche su richiesta estemporanea di una delle due parti nel momento in cui si dovessero rilevare situazioni di sospetta non conformità, comprese quelle che non richiedono valutazioni di ordine tecnico (c.d. accertamenti di carattere vincolato) ma di pertinenza prevalente dell'altra autorità.

6. CRITERI PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

- A) Non conformità in materia igienico – sanitaria (COMPETENZA ASL)
- 1. Al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, le Autorità Competenti valutano le non conformità rilevate nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

Si definiscono come:
 - a) non conformità minori (nc) quelle che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali;
 - b) non conformità maggiori (NC) quelle che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali.
 - 2. Al fine di tutelare la salute pubblica, le Autorità Competenti possono procedere ad una delle seguenti tipologie di sequestro o blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci o animali:
 - a) sequestro amministrativo nei casi previsti dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981;
 - b) sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali;
 - c) blocco ufficiale ai sensi degli articoli 137 e 138 del Regolamento nei casi residuali.
- B) Le violazioni in materia di tracciabilità (COMPETENZA CP) comportano le sanzioni amministrative e penali previste dal D. Lgs. 4/2012 (AC Capo del Compartimento).

7. BENI SOTTO SEQUESTRO

Si stabilisce che, nel caso in cui si dovesse procedere al sequestro finalizzato alla confisca di prodotti ittici, verrà sempre valutata la possibilità, qualora le condizioni lo permettano, di destinare prioritariamente detti prodotti alla donazione a Organizzazioni Caritative per uso benefico.

8. DURATA, INTEGRAZIONI E MODIFICHE

1. Il presente Protocollo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti e potrà essere rinnovato alla scadenza, previa formale intesa delle parti comunicata tramite posta certificata;
2. Il recesso deve essere ugualmente comunicato tramite posta certificata con 60 giorni di preavviso;
3. Il presente protocollo può essere integrato o modificato di comune accordo, su iniziativa anche di un solo contraente, senza che ciò incida sulla sua durata, come sopra determinata, mediante appositi *addendum* sottoscritti dalle parti.

9. REFERENTI PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO E PUNTI DI CONTATTO.

Sono nominati responsabili per l'attuazione del presente Protocollo e punti di contatto per le comunicazioni inerenti il medesimo:

- per la Capitaneria di porto di Oristano, il Capo Servizio Operativo *pro tempore*;
- per la ASL n. 5 di Oristano il Direttore del S.I.A.O.A. *pro tempore*;

I referenti del protocollo ne curano l'esecuzione senza formalità ed avanzano le proposte migliorative dello stesso.

10. COSTI

La stipula del presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le parti contraenti.

11. SPESE DI BOLLO

L'imposta di bollo, a carico della ASL n.5 di Oristano, verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.

12. TRATTAMENTO DATI

Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui al presente Protocollo operativo e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Veterinari entreranno in possesso in ragione del presente Protocollo operativo, in occasione

dell'attività svolta, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui allo stesso Protocollo, secondo la normativa vigente in materia.

Oristano, _____

PER LA ASL ORISTANO

**PER LA CAPITANERIA DI PORTO DI
ORISTANO**

Dott. Federico ARGIOLAS

C.F. (CP) Andrea CHIRIZZI